



STUDIO LEGALE RIGHETTI RAVERA GIRELLI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

P. IVA E C.F. 02905400103

WWW.STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI CIRCOLARE N. 01/23 (1° SEMESTRE 2023)

SOMMARIO

▪ Diritto Marittimo e assicurazioni

- Corte di Cassazione – sentenza n. 12063 del 13 aprile 2022 (Responsabilità del conducente del natante – caduta da onda anomala – limiti)

▪ Diritto dei Trasporti, della Logistica e delle Spedizioni

- Tribunale di Milano – sentenza del 17 aprile 2023 (Responsabilità del vettore terrestre per la perdita della merce – truffa subita dal mittente – esclusione di responsabilità del vettore)

- Tribunale di Milano – sentenza del 18 aprile 2023 (Trasporto su camion – Responsabilità del vettore per possibili danni da contaminazione del carico a seguito di presenza di clandestini a bordo del mezzo – limiti)

▪ Diritto Doganale

- Corte di Cassazione – sentenza n. 3532 del 6 febbraio 2023 (Nomenclatura – definizione di “parte di un prodotto” ai fini della classificazione doganale)

- Corte di Cassazione – sentenza n. 5984 del 28 febbraio 2023 (Accertamento fiscale – errore dell’amministrazione – risarcimento del danno)

- Corte di Cassazione – ordinanza n. 14071 del 22 maggio 2023 (Dogana – Responsabilità solidale del dichiarante doganale indiretto – limiti)

- Corte di Cassazione – ordinanza n. 14853 del 26 maggio 2023 (Imposte e tasse – IVA – cessioni all’esportazione – prova dell’uscita della merce dal territorio dell’Unione Europea)

- Corte di Cassazione – ordinanza n. 18124 del 23 giugno 2023 (Dogana – verbali OLAF – valore probatorio)

HEAD OFFICE

GENOVA

PIAZZA CORVETTO 1/7
16122 GENOVA
TEL. 010.831.81.81
FAX. 010.831.75.04

GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

MILANO

VIA MANARA 5
20122 MILANO
TEL. 02.54.11.86.57
FAX. 010.831.75.04

GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

LA SPEZIA

VIALE ITALIA, 121/8
18124 LA SPEZIA
TEL. 010.831.81.81
FAX. 010.831.75.04

RIGHLAW@TIN.IT

IN COLLABORAZIONE:

TRIESTE

AVV. MASSIMILIANO RIMABOSCHI
VIALE XX SETTEMBRE, 12
34125 TRIESTE
TEL. 040.064.17.02
FAX. 040.064.07.96

DIRITTO MARITTIMO

RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DEL NATANTE – CADUTA DA ONDA ANOMALA – ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 12063 del 13 aprile 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è recentemente pronunciata in merito ai profili di responsabilità in capo al conducente di un'unità da diporto nel caso di infortunio di un passeggero.

La controversia ha visto il proprietario di un piccolo natante ricevere una richiesta di risarcimento formulata nei suoi confronti da un conoscente il quale sosteneva di essere caduto rovinosamente mentre si trovava a bordo e di aver riportato lesioni per colpa di una errata manovra del conducente medesimo a seguito di un'onda anomala.

I giudici di primo e secondo grado non avevano considerato fondata la domanda risarcitoria, in quanto la genesi della caduta sarebbe stata da ricondursi in parte al caso fortuito, costituito nella specie da un'onda anomala che aveva fatto sobbalzare la barca, e in parte a negligenza e imperizia dello stesso passeggero, che non era riuscito a dominare una situazione tipica della navigazione da diporto, quale è appunto un'onda benché di notevoli dimensioni. I giudici del merito, esaminata le prove agli atti, avevano vieppiù escluso la sussistenza di una prova del fatto che il conducente avesse agito non correttamente.

La Corte di Cassazione, a seguito dell'ulteriore ricorso del passeggero danneggiato, ha invero confermato l'iter argomentativo seguito dai giudici del merito, giacché, sebbene la normativa ponga a carico dell'armatore una presunzione di responsabilità per i danni del passeggero, occorre però sempre che venga fornita la prova del nesso causale tra il sinistro occorso al passeggero e la condotta del conducente dell'imbarcazione.

Al contrario, non può essere imputato alcunché all'armatore di un'imbarcazione da diporto nei casi in cui il sinistro sia direttamente imputabile a fatto o colpa dello stesso passeggero.

* * *

DIRITTO DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELLE SPEDIZIONI

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE TERRESTRE PER LA PERDITA DELLA MERCE – TRUFFA SUBITA DAL MITTENTE – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

TRIBUNALE DI MILANO – sentenza del 17 aprile 2023

Il Tribunale di Milano si è qui pronunciato in merito a un caso seguito personalmente dal nostro Studio.

Questi i fatti di causa: una primaria società italiana specializzata nella produzione e vendita di batterie per automezzi civili e industriali citava in giudizio una società di spedizioni e autotrasporto, assistita dal nostro Studio, lamentando la perdita di un ingente carico di merce durante una serie di trasporti su strada dall'Italia all'Inghilterra commissionati a quest'ultima. In particolare, l'attrice sosteneva che la merce sarebbe stata consegnata dal suddetto spedizioniere-vettore presso un luogo diverso da quello indicatogli come destinazione ed a soggetti non meglio identificati, i quali avevano poi trafugato l'intero carico.

Durante il giudizio venivano, tuttavia, correttamente ricostruiti i fatti di causa e veniva dimostrata l'attribuibilità esclusiva dell'evento dannoso alla società committente, risultata vittima di una truffa da parte di ignoti. La stessa era stata infatti contattata da alcuni soggetti che si erano qualificati – tramite uso di indirizzi email, timbri e contatti – quali responsabili operativi di una nota azienda inglese attiva sul mercato; gli stessi avevano quindi concordato l'acquisto di un importante quantitativo di materiale inizialmente con relativa consegna presso il vero magazzino di tale società. Soltanto pochi giorni prima del viaggio però i detti truffatori avevano indicato alla committente un diverso indirizzo di consegna, che questa aveva poi indicato allo spedizioniere.

Nessuna colpa veniva quindi ravvisata dal Tribunale a carico dello spedizioniere-vettore essendosi lo stesso diligentemente uniformato alle istruzioni ricevute dalla committente, sua mandante; né erano emerse durante la spedizione anomalie tali per cui uno spedizioniere diligente avrebbe dovuto accorgersi della verosimile truffa in corso. Del resto l'art. 17 comma 2 della C.M.R. dispone che il vettore è esonerato da responsabilità se la perdita del carico è dovuta a colpa del mittente o a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore. Per tali motivi, il Tribunale aveva perciò interamente respinto la domanda risarcitoria rivolta allo spedizioniere-vettore.

* * *

TRASPORTO SU CAMION – RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER POSSIBILI DANNI DA CONTAMINAZIONE DEL CARICO A SEGUITO DI PRESENZA DI CLANDESTINI A BORDO DEL MEZZO – LIMITI

TRIBUNALE DI MILANO – sentenza del 18 aprile 2023

Si tratta di un'ulteriore interessante pronuncia, meritevole di approfondimento, resa all'esito di una controversia sempre seguita direttamente dal nostro Studio.

In questo caso la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del vettore stradale, nostro assistito, riguardava presunti danni alla merce (coni gelato) derivanti dalla presenza di clandestini a bordo di un camion telonato, chiaramente all'insaputa dell'autista.

Il trasportatore aveva, in particolare, eccepito come non fosse stata data la prova certa di una contaminazione del prodotto, che il mittente aveva invece fatto immediatamente ed interamente distruggere a motivo della sola riscontrata presenza di clandestini a bordo del camion.

Gli accertamenti tecnici svolti in corso di causa non avevano poi riscontrato reali danni sui coni gelati, anche perché durante il viaggio gli stessi si trovavano all'interno di cartoni chiusi con nastro adesivo all'esterno e da foglio di polietilene alimentare all'interno, tutti posizionati e bloccati su pallet di legno da pellicola di polietilene estensibile e da cappucci/protettori in polietilene nella parte superiore. Sia i pallets che i protettori in polietilene erano risultati intatti e puliti ed i cartoni all'interno dei pallet tutti correttamente chiusi.

In considerazione dei tre strati di protezione per singolo cono gelato, tutti riscontrati intatti, il Tribunale, pur essendo pacifica la presenza a bordo dei clandestini, non aveva quindi ritenuto provata la contaminazione lamentata dal mittente. Il giudice aveva inoltre affermato il pieno rispetto, nella circostanza, del Regolamento CE n. 852/2004 (normativa europea sull'igiene dei prodotti alimentari), non ravvisando nella fattispecie alcuna specifica violazione delle norme contenute nel medesimo Regolamento.

I prodotti alimentari erano stati correttamente imballati, e, dunque, efficacemente protetti dal "contatto umano"; contatto che, comunque, aveva riguardato soltanto l'imballaggio esterno e che, pertanto, andava assimilato, nei suoi effetti, a qualsivoglia altro "contatto" verificatosi durante le fasi di trasporto (si pensi, ad esempio, alle attività di stoccaggio, di caricamento e di scarico della merce stessa).

* * *

DIRITTO DOGANALE

NOMENCLATURA DOGANALE – DEFINIZIONE DI “PARTE DI UN PRODOTTO” AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DOGANALE

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 3532 del 6 febbraio 2023

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di classificazione doganale. Nel caso in esame una società aveva importato una partita di videocamere della tipologia “*action cam*” (quelle normalmente applicate, tramite supporto, ai caschi sportivi) e i relativi accessori (quali le custodie protettive in silicone, il fissaggio da casco, l'attacco per il treppiede, ecc.). Tutti questi prodotti erano stati dichiarati con la medesima voce doganale, ossia quella relativa al prodotto principale (videocamera).

La Dogana aveva tuttavia contestato tale classificazione, sostenendo invece che i singoli accessori avrebbero dovuto essere considerati dei beni autonomi e distinti secondo le regole generali, con la voce doganale loro propria.

La Corte di Cassazione ha condiviso la tesi della Dogana e ha affermato che secondo i principi più volte sanciti dalla Corte di Giustizia dell'UE, per poter qualificare un oggetto

come "parte" di un altro prodotto, questi deve essere assolutamente indispensabile per lo stesso funzionamento meccanico del bene principale.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli accessori delle *action cam* non potessero essere considerati "parti" indispensabili per il funzionamento meccanico delle videocamere, trattandosi di semplici componenti addizionali (supporti e custodie). La pronuncia in esame pone in rilievo l'importanza di prestare la massima attenzione nella classificazione doganale di un prodotto, posto che eventuali errori potrebbero comportare revisioni, accertamenti e sanzioni anche di ingenti proporzioni economiche.

* * *

DOGANA – RESPONSABILITA' SOLIDALE DEL DICHIARANTE DOGANALE INDIRETTO – LIMITI

CORTE DI CASSAZIONE – ordinanza n. 14071 del 22 maggio 2023

Con questa pronuncia, emessa all'esito di un lungo contenzioso seguito direttamente dal nostro Studio, la Corte di Cassazione ha affermato un possibile importante precedente sui limiti della responsabilità solidale del rappresentante doganale "indiretto".

I giudici di legittimità hanno, in particolare, chiarito che il rappresentante doganale indiretto non risponde sempre e comunque dei maggiori dazi dovuti dall'importatore suo mandante, dovendo una tale sua responsabilità solidale essere esclusa ove questi abbia operato in maniera diligente e accorta secondo l'ordinaria diligenza professionale (art. 1176, secondo comma, codice civile), compiendo tutto quanto deve ragionevolmente attendersi da un operatore specializzato per accertarsi e assicurarsi che i dati fornitigli dall'importatore sono veritieri e corretti.

Nel caso di specie, si trattava di maggiori dazi richiesti dalla Dogana che contestava l'origine dichiarata della merce in forza di un'indagine svolta dall'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode).

Secondo la Corte di Cassazione, il rappresentante doganale indiretto aveva però in questo caso agito diligentemente non potendo ragionevolmente avvedersi *ex ante* di eventuali difformità circa l'origine della merce da lui dichiarata sulla base di certificati di origine a lui forniti che erano risultati assolutamente genuini. D'altronde l'OLAF aveva potuto scoprire la reale diversa origine della merce soltanto dopo mesi di indagini e accessi nel paese di origine, utilizzando mezzi e poteri di cui il dichiarante doganale certamente non poteva disporre.

La Corte di Cassazione aveva inoltre ritenuto che la Dogana non avesse fornito alcuna prova che il dichiarante doganale indiretto fosse stato in qualche misura a conoscenza o compartecipe della frode.

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha quindi adottato un orientamento più favorevole per il dichiarante doganale, contrapponendosi in ciò ad una più rigorosa interpretazione giurisprudenziale della norma, ad oggi purtroppo prevalente.

I Giudici hanno quindi fissato il principio per cui la responsabilità solidale del dichiarante doganale indiretto può essere affermata soltanto in presenza di una sua comprovata negligenza professionale (anche omissiva).

* * *

IMPOSTE E TASSE - IVA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE – PROVA DELL'USCITA DELLA MERCE DA TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI CASSAZIONE – ordinanza n. 14853 del 26 maggio 2023

Utile pronuncia dei nostri giudici di legittimità volta ad individuare i documenti idonei a comprovare il diritto del venditore/mittente italiano ad avvalersi del regime di non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione ex art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72.

E' stato nell'occasione chiarito che a tal fine rappresenta un documento utile allo scopo anche il codice MRN (di individuazione dell'esportazione e di controllo del «risultato di uscita» dei beni dall'Ue) rilasciato da una dogana comunitaria anziché da una dogana nazionale.

I giudici di legittimità hanno chiarito nella circostanza che, ai fini della non imponibilità IVA, è necessaria la presenza di elementi presuntivi idonei a provare l'effettiva uscita dei beni dal territorio comunitario; la destinazione all'esportazione deve poi essere documentata da mezzi di prova certi e incontrovertibili. E secondo la Corte di Cassazione devono considerarsi tali, tra gli altri, le attestazioni di pubbliche autorità del paese d'importazione, mentre non lo sono documenti di origine privata (fatture, documenti bancari relativi al pagamento). In particolare, secondo la Suprema Corte, possono essere utilizzati i carnet Tir debitamente vidimati per il transito delle merci e, in generale, anche altri documenti di fonte privata, purché siano sempre vidimati/contrassegnati da un'autorità doganale. In virtù di quanto sopra, anche il codice MRN «apposto da uffici doganali non nazionali» può rappresentare una prova dell'effettiva esportazione della merce.

* * *

DOGANA – VERBALI OLAF – VALORE PROBATORIO

CORTE DI CASSAZIONE – ordinanza n. 18124 del 23 giugno 2023

Nuova ed importante pronuncia della Corte di Cassazione sul tema, invero assai dibattuto e sempre attuale, del valore probatorio delle indagini svolte dall'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode).

Nel caso in esame la Dogana aveva revisionato una dichiarazione doganale ritenendo che una partita di viti di fissaggio, avente origine dichiarata "Filippine", fosse invece proveniente da Taiwan (quindi con dazio dovuto superiore). La Dogana aveva basato la propria richiesta esclusivamente sull'esito di un'indagine OLAF.

L'importatore aveva contestato la posizione dell'Amministrazione richiamando i certificati di origine preferenziale FORM-A rilasciati in favore della ditta esportatrice dalle autorità delle Filippine.

I giudici della Cassazione, condividendo le tesi dell'importatore, hanno preliminarmente rilevato che le relazioni dell'OLAF non costituiscano ex se fonte di prova privilegiata dovendo invece essere valutate congiuntamente con tutti gli altri documenti dell'importazione, inclusi i certificati di origine. Ed un tale principio riveste una notevole importanza per i futuri contenziosi, visto che sempre più spesso l'Amministrazione utilizza le relazioni OLAF in modo acritico, procedendo automaticamente a revisionare le dichiarazioni di importazione sulla sola base di report dell'OLAF spesso non divulgati nel loro contenuto integrale e non collegati direttamente alle specifiche importazioni contestate.

La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che i certificati di origine preferenziale emessi dalle Autorità del paese di origine possano perdere la loro efficacia certificativa solo a seguito di un loro annullamento da parte delle stesse Autorità emittenti. Nel caso in esame, la Dogana si era invece limitata a contestare sbrigativamente l'origine della merce così come dichiarata in sede di importazione, senza tuttavia dare inizio alle procedure amministrative di contestazione formale dei certificati di origine, volte ad ottenere l'annullamento degli stessi.

La pronuncia in commento fornisce quindi un ulteriore contributo agli importatori per opporsi a contestazione sull'origine della Dogana, spesso del tutto astratte e non fondate su un'effettiva falsità/non genuinità dei documenti preferenziali utilizzati per importare la merce.

* * *

ACCERTAMENTO FISCALE – ERRORE DELL'AMMINISTRAZIONE – RISARCIMENTO DANNO

CORTE DI CASSAZIONE – ordinanza n. 5984 del 28 febbraio 2023

Benché non si tratti di una decisione non strettamente collegata alle materie oggetto delle nostre circolari, riteniamo comunque importante riportarla visti i principi e le regole generali che con essa vengono fissati nei rapporti fra Amministrazione Finanziaria e soggetto privato/contribuente.

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il contribuente e/o operatore professionale che subisce dei danni a seguito di un errore dell'Amministrazione finanziaria può

richiedergliene il risarcimento. Va però subito precisato che perché ciò possa avvenire deve trattarsi di errori dolosi o colposi dei verificatori.

La Corte di Cassazione ha, in particolare, rimarcato che l'attività della Pubblica Amministrazione deve sempre e comunque svolgersi nei limiti posti dalla legge e senza "ledere la sfera giuridica altrui". È perciò compito del giudice accertare, di volta in volta, se nella condotta dei pubblici funzionari sia ravvisabile e o meno un comportamento doloso o colposo che abbia violato "la sfera giuridica altrui" determinando un danno ingiusto.

Non è però al riguardo sufficiente che l'atto amministrativo venga dichiarato illegittimo, giacché in tal caso non sorge automaticamente un diritto al risarcimento verso la Pubblica Amministrazione. Occorre infatti che il soggetto danneggiato dia prova di aver subito un danno ingiusto causalmente collegato ad una condotta dolosa o colposa dei funzionari della P.A. in aperta violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Il contribuente, ingiustamente vessato a seguito di comportamenti dolosi o colposi di funzionari della P.A., dispone quindi di alcune armi per difendersi e far tutelare giurisdizionalmente i suoi diritti ed interessi.